



***Comune di Lamporo***

***Provincia di Vercelli***

***Regolamento***

***per la concessione di borse di studio***

**ART. 1**  
**ISTITUZIONI E SCOPI**

L'Amministrazione Comunale intende valorizzare il merito scolastico degli studenti residenti nel Comune di Lamporo, lodevoli per il profitto raggiunto, mediante l'istituzione di borse di studio.

A tal fine l'Amministrazione Comunale prevede l'assegnazione annuale di borse di studio a studenti meritevoli che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado e l'Università, al fine di incentivare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.

L'assegnazione delle Borse di studio avrà inizio con l'anno 2023, con riferimento ai risultati scolastici conseguiti nell'anno scolastico in corso.

Sono istituite le seguenti borse di studio:

- a) Borse di studio per l'esame di stato di Scuola Secondaria di Primo Grado;
- b) Borse di studio per gli anni di corso dal 1° al 5° compresa la maturità della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
- c) Borsa di studio per i diplomi di laurea triennale;
- d) Borsa di studio per diploma di laurea specialistica;
- e) Borsa di studio per laurea a livello unico.

**ART. 2**  
**MODALITÀ**

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina, annualmente, l'entità ed il numero delle borse di studio da assegnare, mediante apposito stanziamento in bilancio.

**ART. 3**  
**REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONCORSO**

Per partecipare al concorso per l'assegnazione alle borse di studio gli studenti devono:

1. appartenere a famiglie residenti nel Comune;
2. per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado avere ottenuto un giudizio non inferiore a 9 (nove) all'esame di stato;
3. per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado avere ottenuto nell'anno scolastico di competenza giudizio non inferiore 9/10, compresa la maturità;
4. per gli studenti universitari aver conseguito un voto di laurea non inferiore a 100/110.

**ART. 4**  
**MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO**

1. Le borse di studio di cui alla lettera a) dell'art. 3 sono attribuite in base al profitto scolastico degli studenti che non devono aver riportato un giudizio inferiore a 9 (nove) nell'esame di stato.
2. Le borse di studio elencate alle lettere b), c), d) e del precedente art. 3 sono attribuite in base al profitto scolastico degli studenti che non devono aver riportato un punteggio inferiore ai 9/10 per i primi quattro anni di corso nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado (anche professionali), 90/100 per l'Esame di maturità e 100/110 per il diploma di laurea triennale e magistrale.

3. La media scolastica è calcolata, con tre decimali, considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto religione o l'eventuale materia alternativa.
4. Nel caso in cui le domande pervenute per una categoria di assegnazione siano inferiori alle borse di studio disponibili, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire gli importi a disposizione a studenti delle altre categorie di cui all'art. 3.

#### **ART. 5**

##### **EMISSIONE DEL BANDO E ISTANZE DI AMMISSIONE**

L'Amministrazione Comunale, mediante avvisi pubblici, inviterà i giovani che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, a presentare domanda in carta libera, redatta su apposito modulo sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive mm.ii., entro la data stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

- titolo di studio conseguito, con esito degli esami;
- residenza del candidato nel Comune di Lamporo;
- dichiarazione circa ogni altro documento o attestato ritenuto utile dal candidato a costituire titolo di merito ai fini del concorso.

Nella domanda lo studente/studentessa dovrà indicare l'Istituto scolastico presso il quale ha conseguito il "Titolo di Studio", l'eventuale iscrizione a corsi integrativi o di perfezionamento, oppure la Facoltà e sede Universitaria presso la quale è iscritto e dichiarare, sotto la propria responsabilità la valutazione conseguita.

#### **ART. 6**

##### **EROGAZIONI**

L'importo e le erogazioni delle borse di studio saranno effettuate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale dopo che una apposita Commissione, di cui al successivo art. 7, avrà esaminato le domande ed avrà formato la graduatoria di merito dei soli studenti in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

#### **ART. 7**

##### **COMMISSIONE**

La commissione che dovrà stilare la graduatoria per l'erogazione delle borse di studio è composta da 5 membri e precisamente:

- il Sindaco o un Assessore da lui delegato – Presidente;
- tre Consiglieri, di cui uno di minoranza consiliare, nominati dai rispettivi capigruppo e nominati con decreto sindacale, – Componenti;
- il Responsabile del Servizio Finanziario/ Amministrativo/ – Componente e segretario verbalizzante della Commissione.

In caso di parità di profitto e degli altri requisiti richiesti ai candidati, la Commissione ha ampia facoltà di indagine nell'accertamento e nella valutazione delle condizioni dei concorrenti.

La Commissione si riserva di valutare annualmente le modalità di conferimento delle Borse di studio in funzione delle richieste pervenute.

Le adunanze della Commissione sono indette dal Sindaco-Presidente.

Le decisioni della Commissione sono adottate con l'intervento di almeno due terzi dei membri della Commissione stessa, pena la nullità delle decisioni.

I verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario, Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo.